



Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. 1427/2024/WA/GAREArea 3

VISTA la Determina della Provincia di Pisa n. 339 del 4.3.2024 con la quale a seguito di istanza presentata dal Sig. BONCRISTIANI Valerio per la Società “POLISPORTIVA PORTAMMARE”, con sede legale in Pisa Via Livornese, 210, è stato autorizzato lo svolgimento della Gara ciclistica per Amatori denominata “**RENZO & LINA RACE –2^ Tappa**” in programma il **10 MARZO 2024** che interesserà un Comune di questa provincia;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

LETTO l’art. 9, comma 7 bis, C.d.S. che recita “*Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1*”;

LETTA la circolare del Ministero dell’interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale 300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti- il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.;

LETTO l’art. 7, comma 3, del C.d.S. che dispone “Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto.”;

VISTE le indicazioni necessarie per la predisposizione dell’ordinanza di sospensione della circolazione delle strade interessate dalla manifestazione di cui trattasi, fornite nella nota della Provincia di Livorno del 27.02.2024 e nella nota del Comune di Collesalveti del 21.02.2024 ;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara interamente ricadente nella competenza della Prefettura;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del D.lgs. del 30/04/92 n. 285 e succ. mod.;

VISTO l’art 14 del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, che attribuisce ai funzionari della carriera prefettizia l’adozione dei provvedimenti connessi alle aree di cui sono titolati;

VISTO il Decreto del Prefetto di Livorno N. 4712 del 19/1/2024 che conferisce al Vice Prefetto dott. Salvatore Parascandola Dirigente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie” della Prefettura di Livorno la reggenza nelle funzioni di Dirigente dell’Area III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” della Prefettura – U.T.G. di Livorno, per la durata di un anno a decorrere dal 25/01/2024;



Prefettura di Livorno *Ufficio Territoriale del Governo*

D E C R E T A

È sospesa la circolazione del traffico veicolare e pedonale e la sosta di qualsiasi veicolo nel **giorno 10 MARZO 2024 a partire da 15 minuti prima del passaggio** nei tratti di strada ricadenti nel territorio del Comune di Collesalveti, interessato dallo svolgimento della competizione ciclistica, di competenza di questa Prefettura secondo gli orari della tabella dei tempi allegata al presente provvedimento, che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla sopracitata disposizione dirigenziale e precisamente:

1. S.P. 5-bis "delle Colline per Orciano": da S.R.T. 206 "Pisana-Livornese" a confine comunale con il Comune di Orciano Pisano;
2. S.R.T. 206 "Pisana-Livornese": da rotatoria di collegamento con S.P. 21 "del Piano della Tora" a innesto con S.P. 5-bis "delle Colline per Orciano"

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "*inizio gara ciclistica*" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "*fine gara ciclistica*". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Al riguardo si richiamano, altresì, le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto parere e nella citata disposizione dirigenziale.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di



Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo

quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione a tutela della sicurezza della manifestazione e della pubblica incolumità;

-la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art 12 D.Lvo 30/04/1992 n 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

-l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di vigilanza presso le strade afferenti al percorso di gara onde evitare l'eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti oltre che di tutti gli utenti della strada e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione;- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Livorno.

Livorno, data del protocollo

Il Dirigente Area III
Parascandola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e forme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLA PREFETTURA DI PISA
ALLA PROVINCIA DI PISA

ALLA PROVINCIA DI LIVORNO

AL COMUNE DI COLLESALVETTI

ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI COLLESALVETTI

ALLA QUESTURA DI LIVORNO

AL COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI LIVORNO

AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI LIVORNO

ALLA PORTAMMARE MLR – Quelli del Memorial Rota : valerio.boncri@gmail.com



Firmato digitalmente da:

SALVATORE PARASCANDOLA
Ministero dell'Interno

Firmato il 06/03/2024 11:01


Seriale Certificato: 249

Valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA

da I Greppioli, PI a I Greppioli, PI

A piedi 24,0 km, 5 ore 29 min



tramite SP21

5 ore 29 min

24,0 km

186 m · 186 m



Renzo & Lina Race				
Partenza	ore 9.30 Greppioli Lorenzana			
Arrivo	Ore 11.40 Greppioli Lorenzana			
riferimenti passaggi	km	orario di passaggio a km 35	orario di passaggio a km 40	orario di passaggio a km 45
Greppioli partenza	0	9.30	9.30	9.30
Torretta	7	9,41	9,40	9.39
Crocino	12	9.50	9.48	9.45
Orciano Pisano	19	10,02	9,58	9.54
Greppioli	25	10,12	10,06	10.02
Torretta	32	10,24	10,18	10,11
Crocino	37	10,32	10,25	10,18
Orciano Pisano	44	10,44	10.36	10.27
Greppioli GPM	50	10,55	10.45	10.35
Torretta	57	11,06	10.55	10.41
Crocino	62	11,15	11.03	10.50
Orciano Pisano	69	11,27	11.13	10.59
Greppioli Arrivo	75	11,37	11,22	11.09